

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1192-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

(RELATORE COMPAGNA)

Comunicata alla Presidenza il 1° agosto 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della giornata celebrativa della ricorrenza storica
del settecentesimo anniversario del trattato che sancì la
«pace di Caltabellotta»

**d’iniziativa dei senatori CIRAMI, D’ONOFRIO, RUVOLO
e SODANO Calogero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2002

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge, testo d’iniziativa dei senatori Cirami ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 1192, che la Commissione istruzione sottopone all'esame dell'Assemblea, prevede di suggellare il settecentesimo anniversario della pace di Caltabellotta, avvenuta il 29 agosto 1302. Con tale pace, Carlo II d'Angiò e Federico III d'Aragona posero fine alla guerra dei Vespri, e sancirono il dominio aragonese sulla Sicilia, staccando definitivamente il regno angioino dal resto dell'Italia meridionale.

Proprio sull'interpretazione della guerra dei Vespri, ebbe a svolgersi quasi un secolo fa la classica polemica fra Vittorio Emanuele Orlando e Benedetto Croce. Era stata la nazione siciliana, per Orlando, a scegliere di consegnare se stessa alla nazione italiana; o era stata la seconda, per Croce, a farsi forte della improponibilità della prima? Questione antica, cara al grande storico del Risorgimento in Sicilia Rosario Romeo, che merita, in tempi di tanto parlare del federalismo,

un'attenzione ed una tensione culturale non soltanto celebrativa. Si aggiunga poi che, proprio in forza dello Statuto siciliano (anteriore alla Costituzione repubblicana) in Sicilia il Ministero per i beni e le attività culturali ha competenze e prerogative soltanto archivistiche. Ed è anche per questo che la celebrazione della pace di Caltabellotta non è, né può interpretarsi, in termini regionali ma deve considerarsi punto di verifica concreto e non retorico del rapporto fra la Sicilia e l'unità nazionale.

In tal senso, la Commissione istruzione ha approvato il disegno di legge n. 1192, volto a consentire la celebrazione e la realizzazione di incontri, convegni e rappresentazioni, approvando due emendamenti di aggiornamento della clausola di copertura finanziaria, richiesti dalla Commissione bilancio.

COMPAGNA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MALAN)

9 ottobre 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

2 luglio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nell'articolo 3 la parola: «2002» venga sostituita dall'altra: «2003» e che il comma 1 dell'articolo 4 venga sostituito dal seguente: «1. Agli oneri recati dall'articolo 3, pari a euro 258.228 per l'anno 2003, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CIRAMI ED ALTRI

Art. 1.

1. È istituita il 29 agosto 2002 la giornata di celebrazione storica del settecentesimo anniversario del trattato che sancì la «pace di Caltabellotta», al fine di conservare il ricordo degli eventi e del sacrificio di tanti italiani.

Art. 2.

1. La ricorrenza istituita dall'articolo 1 della presente legge è considerata solennità civile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o può comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 3.

1. Per l'anno 2002 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere al comune di Caltabellotta un contributo pari a euro 258.228 per l'organizzazione di cerimonie, iniziative ed incontri volti alla narrazione di fatti storici.

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante **corrispondente** riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte cor-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. Per l'anno **2003** il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere al comune di Caltabellotta un contributo pari a euro 258.228 per l'organizzazione di cerimonie, iniziative ed incontri volti alla narrazione di fatti storici

Art. 4.

1. **Agli oneri recati dall'articolo 3, pari a euro 258.228 per l'anno 2003**, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2003-2005**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Cirami ed altri*)

rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2003**, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

Identico

